

Concetto di abuso di autorità ex. art. 609 bis c.p.

Analisi della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. Penale n. 27326/2020

1. Introduzione

I nuovi reati sessuali, introdotti dal legislatore del 1996, si inseriscono nella categoria dei delitti contro la libertà personale, valorizzando il carattere offensivo della libertà psico-fisica dell'individuo che spesso li contraddistingue. Nella sentenza n. 27326/2020 la questione posta alla Suprema Corte riguardava il seguente quesito, e cioè: "se l'abuso di autorità contenuto nel disposto dell'art. 609 bis c.p., presupponga nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale pubblicistico o se, invece, si riferisca anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali."

2. Il caso

Nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, si trattava di un insegnante di inglese che impartiva lezioni private a due ragazzine minori di 14 anni e che le aveva costrette a subire e a compiere su di lui atti sessuali. Si può ritenere applicabile a detta ipotesi la nozione di abuso di autorità ex art. 609 bis c.p.?

Questa la questione sottoposta alla corte a seguito del contrasto giurisprudenziale sorto in materia. La giurisprudenza sul punto infatti risulta divisa tra due orientamenti, uno più restrittivo che prevede l'interpretazione della nozione di "Autorità" in senso esclusivamente formale e pubblicistico, e un secondo orientamento più estensivo che riconduce alla previsione del 609 bis. sia le autorità pubbliche che quelle private. La sentenza in esame ha cristallizzato la visione della Suprema corte su tale contrasto propendendo per l'interpretazione più estensiva del concetto di autorità.

3. Istituti rilevanti

Art. 609-bis c.p.

La fattispecie centrale di "Violenza sessuale" di cui all'art. 609-bis c.p. non ha riprodotto distinzioni tra diversi tipi di atti sessuali, incentrandosi su una nuova nozione degli stessi, e su modalità costrittive e induttive descritte, per quanto concerne la costrizione abusiva di cui al comma 1° e l'induzione abusiva di cui al comma 2°, in modo fortemente differenziato rispetto al passato. La condotta tipica prevista dalla disposizione non può prescindere dalla verifica della ricorrenza in concreto della violenza o minaccia quali elementi distintivi dell'azione criminosa. L'elemento oggettivo pertanto consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nell'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini compiuti senza il consenso del destinatario. A parte questo discorso, il legislatore riformista ha introdotto, nel nuovo art. 609-bis comma 1° c.p., una nuova fattispecie di costrizione agli atti sessuali mediante abuso di autorità. Per quanto riguarda il

concetto di autorità, in dottrina si sono diffusi tre principali orientamenti. Secondo la teoria più attuale, l'autorità va interpretata in modo estensivo, indipendentemente dalla natura giuridica o di fatto di essa, e dalla connotazione pubblica o privata della stessa. Una seconda corrente di pensiero intende, viceversa, per abuso di autorità un abuso di poteri inerenti ad una "posizione di preminenza attribuita dalla legge", posizione in cui rientra sia l'autorità pubblica che quella privata. Infine, vi sono altri secondo cui la fattispecie abusiva di cui all'art. 609-bis comma 1° c.p. può trovare applicazione solo qualora il soggetto che commette l'abuso sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

4. La soluzione

Le Sezioni Unite, dunque, hanno risolto la questione giuridica a loro sottoposta enunciando il seguente principio di diritto:

“L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, comma primo, c.p., presuppone una posizione di preminenza non solo pubblicistica, ma anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali”

L'abuso di autorità dunque, in tema di reati sessuali, si configura anche nei rapporti privati e di fatto e non solamente nell'ambito di una posizione autoritativa di tipo pubblicistico, qualora vi sia una situazione di supremazia sfruttata al fine di costringere la vittima a subire o a compiere atti sessuali.

5. Approfondimenti - Ulteriori sentenze rilevanti

Sentenze conformi:

- **Cassazione penale sez. III, 15/12/2017, n.40301**
In tema di violenza sessuale, si parla di abuso di autorità ogniqualvolta un qualsiasi soggetto dotato di autorità pubblica o privata, abusi della propria posizione per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali, specificando come rientrano in tale categoria non solo i soggetti pubblici ufficiali che svolgono funzioni pubbliche ma anche soggetti che svolgono funzioni aventi natura privatistica, come ad esempio coloro che compiono funzioni d'ufficio, prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato l'abuso di autorità in capo ad un parroco accusato di atti sessuali su minori).
- **Cassazione penale sez. III, 27/03/2014, n.36704**
In tema di violenza sessuale e con riferimento all'ipotesi che essa sia compiuta con "abuso di autorità", il concetto di autorità non può essere inteso nel senso formale di appartenenza del soggetto agente ad un potere pubblico, dovendosi invece ritenere che esso si estenda anche al caso in cui si tratti di soggetto investito di una qualsivoglia posizione di supremazia, pur se derivata da rapporti di tipo privatistico (Fattispecie nella quale l'agente era il datore di lavoro della persona offesa).

Sentenze Contrarie:

- **Cassazione penale sez. III, 20/07/2012, n.40848**

L'abuso di autorità di cui al comma primo dell'art. 609 bis c.p. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo esclusivamente formale e pubblicistico, sostanzialmente dipendente dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall'agente stesso, secondo la previsione dell'abrogato art. 520 c.p.

6. Approfondimenti: temi che potrebbero essere di interesse

In tema di altri tipi di reati sessuali si raccomanda la lettura degli articoli:

- [Il "Revenge Porn", il reato nascosto dietro un click](#) - di Fiorella Galletta
- [Processi mediatici e reati sessuali](#) - di Fiorella Galletta